



Deliberazione n. FVG/ 55 /2020/PRSE

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

**I Collegio**

**composto dai seguenti magistrati:**

PRESIDENTE: dott. Andrea Zacchia

CONSIGLIERE: avv. Fabrizio Picotti (relatore)

CONSIGLIERE: dott.ssa Emanuela Pesel

**Deliberazione del 4 dicembre 2020**

**stato di attuazione dei controlli di regolarità contabile pendenti, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 266/2005 nei confronti del Comune di Cordenons. Completamento del controllo e rilevazione dell'inesistenza di gravi irregolarità nel rendiconto dell'esercizio 2018.**

\*\*\*\*\*

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 24 del 20 dicembre 2019 avente per oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2020;

vista l'ordinanza presidenziale n. 1 del 3 gennaio 2020 relativa alla competenza e alla composizione dei Collegi della Sezione;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come integrato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli Enti medesimi, in conformità agli schemi approvati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti;

vista la deliberazione di questa Sezione n.5 del 22 gennaio 2020 con la quale, nell'ambito di un controllo riguardante il triennio 2016 - 2018 è stata rilevata l'inesistenza di gravi irregolarità contabili nei rendiconti degli esercizi 2016 e 2017 del Comune di Cordenons ed è stato preannunciato il completamento del controllo relativamente all'esercizio 2018;

visti gli esiti del controllo relativo all'esercizio 2018, che confermano anche con riferimento a tale esercizio l'inesistenza di gravi irregolarità contabili, tali da richiedere una specifica pronuncia da parte di questa Sezione;

vista l'ordinanza n. 36 del 4 dicembre 2020 con la quale è stato convocato il I Collegio;  
udito il magistrato relatore cons. avv. Fabrizio Picotti;

### **OGGETTO, STATO ED ESITI DEL CONTROLLO**

Il controllo sul rendiconto dell'esercizio 2018 ha lo stesso oggetto di quello esercitato sui rendiconti degli esercizi 2016 e 2017, di cui si è occupata la precedente deliberazione di questa Sezione n. 7 del 22 gennaio 2020, ed è finalizzato all'obiettivo fondamentale di verificare l'effettiva attendibilità del risultato di amministrazione che risulta dal rendiconto dell'esercizio, in un quadro generale che evidenzia la stabilità degli equilibri di bilancio e il rispetto delle regole e dei principi che debbono presiedere a una sana gestione finanziaria dell'ente.

L'odierno controllo conferma gli esiti positivi di quello precedente, che aveva interessato i rendiconti degli esercizi 2016 e 2017: non è stata infatti riscontrata l'esistenza di gravi irregolarità contabili.

Ciò premesso, si ravvisa l'opportunità di richiamare in questa sede l'attenzione del Comune

e dell'Organo di revisione sul significato del controllo intestato a questa Sezione nonché sul significato di questa deliberazione.

In ordine ai controlli delle Sezioni regionali sui bilanci e sui rendiconti degli enti locali, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, hanno precisato (con sentenza 23/2019) che l'accertamento di illegittimità/irregolarità da parte delle Sezioni regionali di controllo non riguarda tanto un atto, quanto lo stato del bilancio (recte dei suoi equilibri) a una determinata data e che, essendo il bilancio "un ciclo, che si articola nella continuità delle scritture, dei rendiconti e dei loro effetti sulla programmazione", nel procedimento di controllo di legittimità-regolarità, non si deve tener conto in maniera statica del mero ripristino della legalità, ma occorre valutare anche i fatti di gestione sopravvenuti e lo *ius superveniens*, atteso il carattere dinamico della gestione e considerato che oggetto del controllo è sempre il "bene pubblico bilancio". Il concetto di equilibrio tendenziale del bilancio, del resto, così come attualmente declinato in Costituzione e richiamato dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 18 del 2019) richiede una continua ricerca di armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche che va al di là del formale pareggio contabile e che deve necessariamente combinarsi con il principio di continuità degli esercizi finanziari. La valutazione effettuata dal Giudice contabile deve, quindi, essere rivolta sia alla capacità di adottare ed applicare correttamente i principi contabili, in modo da garantire veridicità coerenza e continuità degli equilibri espressi nei bilanci e nei rendiconti, sia alla capacità degli enti di gestire efficacemente le entrate al fine di garantire che le funzioni e gli obiettivi programmati trovino adeguata copertura nelle risorse disponibili.

In tale contesto assume particolare rilevanza il ruolo dell'Organo di revisione dell'ente locale che, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (l'ente locale) bensì nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente (cfr. Sez. Aut. N. 16/SEZAUT/2018/INPR). Depone in tal senso, la disposizione dell'art. 239 del TUEL (recepita e valorizzata all'interno dell'ordinamento regionale dagli artt.25, 28 e 30 della L.R. 18 del 2015), che ne suggella l'imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, volto ad assicurare la costante vigilanza sulla corretta attuazione dei principi contabili sanciti dal d.lgs. n. 118/2011, anche avvalendosi del

supporto, in proposito, degli indirizzi e delle soluzioni interpretative forniti dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata). Nella stessa ottica si pone l'eventualità di mirate sinergie tra la Sezione e l'Organo di revisione, in funzione di specifiche esigenze istruttorie derivanti dagli esiti dei pregressi controlli o da particolari situazioni in cui versa l'ente controllato.

La presente deliberazione costituisce pertanto atto di definizione di un ciclo di controlli preordinato a verificare l'esistenza (o meno) in capo al Comune di una stabilità finanziaria riferita a un arco temporale pluriennale, di cui pare necessario dare contezza, anche se l'esito della verifica è, come nel caso in esame, positivo. La delibera della Sezione costituisce un contributo della Sezione al coordinamento della finanza pubblica regionale a mezzo della demarcazione del generale "stato di salute finanziaria" degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, in concorso con analoghe iniziative regionali volte alla rilevazione di risultati sulla base di parametri di finanza pubblica locale che trovano fondamento nella legislazione regionale (ad esempio, monitoraggio sugli andamenti degli indici di deficitarietà strutturale dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, verifica del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di matrice regionale).

Per i motivi sopra esposti il collegio come sopra costituito

#### **DELIBERA**

di rendere all'Organo consiliare del Comune di Cordenons la pronuncia di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266 nei termini sopra esposti.

#### **ORDINA ALLA SEGRETERIA**

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione dell'Ente;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in videoconferenza nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2020.

Il Relatore

Fabrizio Picotti

Il Presidente

Andrea Zacchia

Depositata in Segreteria in data 09/12/2020

Il preposto al Servizio di supporto